

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) N. 216/2008, (CE) N. 1108/2009 E (UE) N. 139/2014.

tra

... **S.p.A.**, società con sede in ..., codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di ..., rappresentata per le finalità del presente atto dal Dott. ..., nella qualità di Amministratore Delegato del gestore aeroportuale dell'aeroporto di ..., giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, in data ..., (d'ora in avanti, per brevità, anche "..." o il "**Gestore Aeroportuale**")

e

ENAV S.p.A., società per azioni con sede in Roma, Via Salaria 716 – 00138, codice fiscale e partita IVA n. 02152021008, rappresentata per le finalità del presente atto dal Direttore Generale Massimo Bellizzi, nella qualità di fornitore di Servizi della Navigazione Aerea sull'aeroporto di ... (d'ora in avanti, per brevità, anche "**ENAV**" o il "**Fornitore dei Servizi di Navigazione Aerea**")

D'ora in avanti per brevità singolarmente **la Parte** e congiuntamente **le Parti**

Premesso che:

il Gestore Aeroportuale:

- ai sensi della convenzione di concessione stipulata con ENAC il.....e del decreto interministeriale n. è il gestore dell'aeroporto di
- ai sensi dell'art. 705 del Cod. Nav., è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato e che l'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui alla presente alinea, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC;
- ai sensi dell'art. 705, lettera f, del Cod. Nav. "*fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV, ai vettori e agli enti interessati in merito (...) alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione*";
- ai sensi dell'art. 712 Cod. Nav. "*il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'art. 707, compete al gestore aeroportuale*";
- è in possesso del certificato di aeroporto (ex Reg. RCEA) N. I – XXX/APT di cui è prevista la conversione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N.139/2014;

- è responsabile dell'amministrazione e della gestione delle infrastrutture aeroportuali, nonché del funzionamento sicuro e della manutenzione dell'aeroporto (Reg. (UE) N. 139/2014 - ADR.OR.C.005), in conformità:
 - 1) al Regolamento (UE) N. 139/2014;
 - 2) alle condizioni del proprio certificato;
 - 3) al contenuto del manuale dell'aeroporto;
 - 4) agli altri manuali relativi agli equipaggiamenti aeroportuali disponibili nell'aeroporto, ove applicabile;
- ai sensi del Reg. (UE) N. 139/2014 ADR.OPS.B.075, lettera a) *“monitorea l'aeroporto e i suoi dintorni: 1) le superfici di protezione e di limitazione degli ostacoli come stabilito dalla base di certificazione, e le altre superfici e aree associate all'Aeroporto, per adottare, nei limiti delle sue competenze, le misure appropriate per attenuare i rischi associati alla penetrazione di tali superfici e aree; 2) la segnaletica e l'illuminazione degli ostacoli per poter adottare azioni nell'ambito della propria competenza, a seconda dei casi; e 3) i pericoli correlati alle attività umane ed all'utilizzo del territorio, al fine di adottare azioni nei limiti della propria competenza, a seconda dei casi”*;
- ai sensi del Reg. (UE) N. 139/2014 ADR.OPS.B.075, lettera b) *“dispone di procedure per ridurre i rischi associati ad ostacoli, sviluppi territoriali e altre attività nelle aree monitorate che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili all'interno, da o verso l'aeroporto”*;
- ai sensi del Reg. (UE) N. 139/2014 ADR.OPS.B.075 e del parere ENAC prot. N. 0128098 del 12 dicembre 2016, *“è chiamato a dotarsi di procedure per monitorare le modifiche nell'ambiente circostante l'aeroporto, in termini di ostacoli”*;
- ai sensi del Reg. (UE) N. 139/2014 ADR.OPS.B.065 *“deve disporre di procedure per garantire che gli aiuti visivi e gli impianti elettrici dell'Aeroporto funzionino come previsto”*;
- vista la nota prot. N. 88559 del 15 dicembre 2009 con cui l'ENAC ha definitivamente individuato il gestore quale soggetto che, ai sensi del Codice della navigazione riformato dal decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 ha il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, tra cui rientrano anche gli impianti AVL;
- vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. N. 0005509 del 9 febbraio 2010, ove, considerato quanto espresso dall'ENAC nella sopra citata comunicazione, si stabilisce che gli impianti AVL *“debbono rientrare nell'ambito dei beni oggetto di concessione al gestore aeroportuale”*;
- visto il parere della Direzione Generale di ENAC, prot. N. 0189358 del 3 agosto 2012, con cui si sollecitano le Amministrazioni competenti *“al fine di ristabilire la necessaria coerenza*

delle attribuzioni di responsabilità tra ENAV ed il gestore aeroportuale in materia di impianti di assistenza luminosa”;

- visto il decreto interdirettoriale n. 3533 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 9 luglio 2013, con cui è stato dato avvio a livello nazionale al processo di retrocessione degli impianti AVL da ENAV al competente gestore aeroportuale;

ENAV S.p.A.:

- è il soggetto responsabile della fornitura dei servizi e della gestione del traffico aereo (ATS/ATM), dei servizi di gestione dello spazio aereo (ASM) e del servizio di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM), designato dallo Stato ad operare in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) N. 1035/2011 statuente *“i requisiti comuni per la fornitura dei servizi di navigazione aerea”*;
- è la società che in attuazione delle previsioni di cui alla normativa comunitaria in tema di Cielo Unico Europeo e di quella nazionale e, segnatamente, L. 665/1996 e degli artt. 691 e 691-bis del Codice della navigazione, eroga i servizi della navigazione aerea;
- *“sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale”*, proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 691-bis Cod. Nav., *“disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà”*;
- ai sensi dell’art. 691 bis del Cod. Nav., e, fatta salva l’attuazione della normativa comunitaria, redige le Carte Ostacoli di Tipo A e di tipo B per l’Aeroporto di ...;
- ai sensi del vigente Contratto di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa, ENAV S.p.A., ai fini dell’espletamento dei servizi di competenza, svolge *“il rilievo di ostacoli con cadenza quinquennale ai fini della compilazione e pubblicazione delle relative carte ostacoli per gli aeroporti di competenza di cui all’allegato D al Contratto”*; ENAV *“provvede comunque all’aggiornamento di dette carte ostacoli sulla base delle notizie, relative alla presenza di ostacoli e di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea, tempestivamente fornite dal gestore”*;
- è *“Fornitore dei servizi di navigazione aerea e Organizzazione per l’addestramento dei controllori del traffico aereo”*, in virtù della certificazione rilasciata da ENAC, ai sensi del Regolamento (CE) N. 550/2004 relativo alla *“fornitura di servizi della navigazione aerea nel cielo unico europeo”* e del relativo Regolamento di esecuzione (UE) N. 1035/2011 statuente *“i requisiti comuni per la fornitura dei servizi di navigazione aerea”*;

- è *“Organizzazione della Progettazione delle procedure strumentali di volo”* in virtù della certificazione rilasciata da ENAC ai sensi del Regolamento ENAC *“Procedure strumentali di volo”* ed. 1 del 18/07/2011;
- è fornitore dei servizi di navigazione aerea designato dallo Stato italiano quale soggetto responsabile della fornitura dei servizi della navigazione aerea, appropriati al livello del traffico aereo e alle condizioni operative, per l'aeroporto di ...;
- ai sensi dell'art. 691 bis del Cod. Nav., cura la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà presenti sull'Aeroporto di ..., nelle more della loro retrocessione al Demanio e contestuale inserimento nella ridetta concessione aeroportuale;

Premesso altresì che:

- con il Regolamento (CE) N. 216/2008, comunemente denominato *“Regolamento básico”*, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), sono state introdotte regole comuni aventi come scopo il mantenimento di un elevato ed uniforme livello di sicurezza nell'aviazione civile in Europa;
- il Regolamento (CE) N. 1108/2009, recante modifiche al *“Regolamento Básico”*, ha ampliato le competenze dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), indicando all'allegato V bis i *“Requisiti essenziali relativi agli Aeroporti”* ed all'allegato V ter i *“Requisiti essenziali per gli ATM/ANS ed i controllori del traffico aereo”* da perseguire dagli Stati Membri;
- con il Regolamento (UE) N. 139/2014 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di attuazione (IRs) del *“Regolamento básico”*.

Considerato:

- il campo di applicazione di cui al Capo II art. 4, comma 3-bis del Regolamento (CE) N. 216/2008, nella versione modificata dal successivo Regolamento (CE) N. 1108/2009;
- che l'art. 8-bis, comma 1, del Regolamento (CE) N. 216/2008, nella versione modificata dal successivo Regolamento (CE) N. 1108/2009, dispone per gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali l'obbligo di soddisfacimento dei Requisiti Essenziali (ERs) contenuti nell'Allegato V bis e, se applicabile, nell'Allegato V ter, entrambi introdotti dal citato Regolamento (CE) N. 1108/2009;
- che il Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative in materia di sicurezza degli aeroporti al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. In particolare il Regolamento contiene disposizioni relative alla conversione dei certificati;

- che l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 139/2014 prevede che l'autorità competente verifichi la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della validità dei certificati rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento stesso e la conversione degli stessi entro il 31 dicembre 2017;
- che all'Allegato III, Capo C, del Regolamento (UE) N. 139/2014 - ADR.OR.C.005 è previsto che il gestore aeroportuale garantisca direttamente o coordini, mediante accordi, se necessario, con i soggetti responsabili, la fornitura dei seguenti servizi: 1) la fornitura di servizi di navigazione aerea appropriati al livello del traffico e alle condizioni operative dell'aeroporto; 2) la progettazione e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili;
- che il predetto Regolamento (UE) N. 139/2014, nel sottolineare la centralità della figura del gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, al considerando n. 8, prevede che *“È necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS). **In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti dell'accordo**”*;
- che le previsioni di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS) del su richiamato considerato n. 8 del Regolamento (UE) N. 139/2014, interessano ENAV, in particolare, per la previsione ADR.OPS.B.015 *“Sorveglianza e controllo dell'area di movimento e relative infrastrutture”*, lettera a) laddove si prevede che *“Il gestore aeroportuale verifica le condizioni dell'area di movimento e lo status operativo delle relative infrastrutture e riferisce su questioni di rilevanza operativa, siano esse di natura temporanea o permanente, ai pertinenti fornitori di servizio di traffico aereo e fornitori di servizi di informazione aeronautica”*; nonché, interessano ENAV, per la disposizione ADR.OPS.B.065 *“Aiuti visivi e impianti elettrici aeroportuali”* la quale prevede che *“Il gestore aeroportuale deve disporre di procedure per garantire che gli aiuti visivi e gli impianti elettrici dell'aeroporto funzionino come previsto”*;
- che il Regolamento (UE) N. 139/2014 ADR.OPS.B.075, prevede che *“**il gestore monitora l'aeroporto e i suoi dintorni**”* e *“dispone di procedure per ridurre i rischi associati ad ostacoli, sviluppi territoriali e altre attività nelle aree monitorate che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili **all'interno, da o verso l'aeroporto**”*;
- che il Regolamento (CE) N. 550/2004, così come modificato dal Regolamento (UE) N. 1070/2009, stabilisce che i requisiti per la fornitura dei servizi di navigazione aerea nell'ambito del Cielo Unico Europeo, ed in particolare che la fornitura di alcuni dei servizi della navigazione

aerea (nello specifico i servizi del traffico aereo e il servizio di meteorologia) siano erogati previa designazione da parte dello Stato;

- che il Regolamento (CE) N. 549/2004, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1070/2009, denominato «regolamento quadro», stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, c.d.;
- che il Regolamento (UE) N. 1035/2011 ed il Regolamento (UE) n. 448/2014, stabiliscono i “Requisiti Comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea”;
- che il Regolamento (UE) N. 1034/2011, denominato “Safety Oversight”, stabilisce i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea;
- il Regolamento (UE) N. 996/2010, concernente le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- il Regolamento (UE) N. 376/2014 del Parlamento Europeo, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il Regolamento (UE) n. 996/2010;
- che con il Regolamento (UE) N. 73/2010, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014, la Commissione Europea ha stabilito i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, ed in particolare il relativo campo di applicazione, di cui all'art. 2, e le previsioni in materia di qualità dei dati, di cui all'art. 6 comma 3, relative alla definizione di condizioni formali per lo scambio di dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, di cui all'Allegato IV, parte C.

Tutto quanto sopra premesso e considerato tra le Parti, per come rappresentate, si conviene:

ART. 1 – PREMESSE E CONSIDERATA.

Le premesse ed i *considerata* al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione al fine di assicurare la piena applicazione della normativa europea di settore indicata nelle premesse e nei *considerata*.

Il gestore aeroportuale, in qualità di responsabile dell'amministrazione e della gestione delle infrastrutture aeroportuali, del funzionamento in sicurezza (Reg. (CE) N. 216/2008 nella versione modificata dal Regolamento (CE) N. 1108/2009 - Allegato V-bis, Parte B) e della manutenzione

dell'aeroporto (Reg. (UE) N. 139/2014 - ADR.OR.C.005), sottoscrive con ENAV - società certificata e responsabile, ai sensi delle premesse e dei *considerata* del presente accordo, per la fornitura dei servizi della navigazione aerea sull'area di manovra e nello spazio aereo di competenza - il seguente Accordo in conformità ai requisiti essenziali (ERs - Essential Requirements) definiti nel Regolamento (CE) N. 216/2008 e alle relative norme di attuazione (IR – Implementing Rules) di cui al Regolamento (UE) N. 139/2014, con l'obiettivo di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate a:

- condividere le informazioni relative alle attività finalizzate alla fornitura dei servizi di navigazione aerea in maniera appropriata al livello del traffico e alle condizioni operative dell'aeroporto (ADR.OR.C005 (b));
- coordinarsi circa la progettazione e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili (ADR.OR.C005 (b));
- condividere le informazioni relative alle attività utili alla fornitura dei servizi previsti dall'allegato IV capo B, con particolare riguardo a quanto richiamato nel ADR.OPS.B.015 in cui si evidenzia la necessità di effettuare coordinamenti con i fornitori ATS e AIS relativamente alle condizioni dell'area di movimento, allo status operativo delle relative infrastrutture e a qualsiasi questione di rilevanza operativa;
- assicurare la rispondenza dei requisiti relativi alla qualità dei dati e/o delle informazioni aeronautiche (Allegato IV capo A) oggetto di pubblicazione in AIP-Italia;
- condividere le informazioni utili a consentire di identificare i rischi per le attività di rispettiva competenza;
- garantire una interfaccia in relazione alle informazioni relative alla salvaguardia dell'aeroporto;
- garantire la rispondenza ai requisiti di certificazione dell'Aeroporto con riferimento sia alle pertinenti specifiche tecniche applicabili che alle correlate procedure.

Le attività oggetto del presente accordo vengono disciplinate nel dettaglio nei singoli allegati del presente documento e successivamente riportate, a cura del gestore, nel manuale di aeroporto.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO ED UTILIZZO DATI

ENAV eroga i servizi della navigazione aerea nell'ambito dello scalo di ..., alla stregua della vigente normativa codicistica per come richiamata in premessa oltre che in forza del Contratto di Programma.

Per le finalità di cui al presente Accordo, ENAV assicura il progetto e la manutenzione delle procedure di volo in conformità ai requisiti applicabili (ADR.OR.C.005 (b)).

Al fine di promuovere e garantire forme di coordinamento per la corretta esecuzione delle finalità di cui al presente Accordo, ENAV si impegna a prendere parte ai Comitati aeroportuali formalmente costituiti ai fini del coordinamento tra le parti e formalizzati nel Manuale di Aeroporto e il Gestore si impegna a verbalizzare e consegnare ad ENAV i verbali di ogni singola riunione tra le Parti (ad es.

Safety Committee, Local Runway Safety Team, gruppi di coordinamento per l'analisi e revisione di piani di emergenza e di contingency, ecc.).

In particolare, in attuazione del Regolamento (UE) N. 376/2014, le parti s'impegnano, ognuna in accordo alle prescrizioni vigenti:

- ad alimentare il repertorio nazionale eventi;
- a condividere, come appropriato, le informazioni relative alle segnalazione di comune interesse, eventualmente stipulando accordi specifici ai sensi del suddetto Regolamento (UE) N. 376/2014.

In esecuzione a quanto disposto dal Regolamento (UE) N. 139/2014 in materia di monitoraggio degli ostacoli da o verso l'aeroporto e degli articoli 705 lettera f e 712 del Codice della Navigazione, per come richiamate in premessa, le parti si impegnano a condividere i relativi dati in proprio possesso secondo quanto indicato nello specifico allegato rubricato "*monitoraggio degli ostacoli alla navigazione aerea*".

ENAV S.p.A. fornisce i dati a ..., secondo quanto indicato nello specifico allegato rubricato "Facilities", al fine di consentire al gestore di assicurare, nell'ambito del Certificato di aeroporto, la continua rispondenza degli impianti e dei sistemi ai requisiti applicabili (ADR.OR.B.025, ADR.OR.B.040 ADR.OR.B.050, ADR.OPS.B.040, ADR.OPS.B.065, ADR.OPS.C.005, ADR.OPS.C.015).

Lo scambio dei dati di cui al presente accordo ed ai relativi allegati viene realizzato in osservanza della vigente normativa nazionale e per il reciproco vantaggio istituzionale.

I dati e gli elaborati oggetto del presente accordo restano di esclusiva proprietà di ciascuna delle Parti e la loro fornitura all'altra Parte non implica il trasferimento di alcun diritto, fuorché quello d'uso, né la cessione della proprietà intellettuale.

Le Parti si impegnano ad utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo ed a non diffondere e/o utilizzare i dati scambiati o i prodotti da essi derivati a soggetti terzi, al di fuori dei propri rispettivi ambiti istituzionali.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ogni quattro anni è soggetto a riesame per verificarne l'efficacia operativa al fine di un rinnovo per iscritto dello stesso per pari durata, salvo che non ne venga richiesto il motivato riesame anche da una sola delle Parti prima dei quattro anni.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ACCORDO ED AGLI ALLEGATI.

Il presente Accordo può essere modificato o integrato solo in forma scritta, su proposta di una delle Parti. Ove le Parti concordino sulla revisione la stessa dovrà essere comunicata ad ENAC.

Gli allegati all'Accordo potranno essere sottoposti ad opportuno aggiornamento a cura e su richiesta delle Parti.

Ove le Parti concordino sulla modifica di uno o più allegati e/o sull'aggiunta di uno o più allegati, tale integrazione/variazione dovrà essere comunicata ad ENAC.

Qualsiasi atto aggiuntivo al presente Accordo e/o agli allegati allo stesso dovrà essere concordato e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti a ciò autorizzati e comunicato ad ENAC.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a verificare gli accordi già in essere tra le stesse, valutandone la corrispondenza al presente Accordo e, ove del caso, sostituendoli con nuovi accordi coerenti con il presente nonché con la normativa vigente su richiamata.

In caso di conflitto tra le previsioni del presente accordo e quelle degli allegati al medesimo, prevarranno le disposizioni dell'accordo.

Art. 6 – ALLEGATI.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente accordo e contengono i contenuti delle procedure operative da recepire, a cura del gestore, nel Manuale di Aeroporto dello scalo di

.....

(per il Gestore Aeroportuale)

.....

(per ENAV S.p.A.)

ALLEGATI:

Allegato 1: Fornitura dei dati e delle informazioni aeronautiche

Allegato 2: Facilities

Allegato 3: SMGCS

Allegato 4: Operazioni in condizioni atmosferiche invernali e operazioni in condizioni meteorologiche avverse

Allegato 5: Operazioni in condizioni di visibilità ridotta (AWO)

Allegato 6: Ordinato movimento degli aeromobili, mezzi e persone sui piazzali

Allegato 7: Monitoraggio degli ostacoli alla navigazione aerea

Allegato 8: Scambio di informazioni (PEA, Regolamento UE 376/2014, Wildlife strike)

Allegato 9: Change management